

RG N. 108-1/ 2025**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****Sezione Fallimentare Ufficio di Rimini****DECRETO EX ART. 78 CCII**

Il giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta;

vista l'istanza di accesso alla procedura di concordato minore (come da ultimo aggiornata in data 22.12.2025) avanzata, ex artt. 74 e ss. CCII, da (C.F.), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna BELLI, con l'assistenza del gestore della crisi Avv. Matteo PICCIONI,

preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 75 CCII e della relazione particolareggiata dell'OCC ex art. 76 comma 2, CCII;

viste le integrazioni depositate dall'OCC in data 11.08.2025 e 15.12.2025;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

ha depositato innanzi al Tribunale di Rimini ricorso ex artt. 74 ss. CCII chiedendo di dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore e di disporre che, sino al provvedimento di apertura della procedura, non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio oggetto di liquidazione ai sensi del comma 2, lettera d) dell'art. 78 CCII.

Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto il ricorrente è residente in un Comune compreso nel circondario di Rimini.

In ordine ai presupposti ed alle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:



- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, tenuto conto dei dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII e delle evidenze delle dichiarazioni dei redditi depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori;
- deve escludersi in capo al ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII in considerazione dell'attività professionale svolta (Architetto libero professionista) e della natura dell'indebitamento che ne è conseguito;
- non risultano superati i limiti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) CCII dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura di concordato minore.

La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- i bilanci, le scritture contabili o fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IIRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, CCII compiuti negli ultimi cinque anni;
- la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal



debitore nell'assumere;

- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili nella assenza di beni immobili e mobili economicamente rilevanti (ad eccezione di un motociclo marca BMW modello R 1150 dal presumibile valore di realizzo di euro 1.000,00) e nella titolarità di mero reddito da lavoro autonomo;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il debito complessivo ammonta ad € 150.007,50 a fronte di un attivo disponibile - derivante da finanza esterna, dal presumibile valore di realizzo del motociclo, dai risparmi accantonati dal ricorrente - pari complessivamente ad € 26.000,00);
- l'indicazione presumibile dei costi della procedura (€ 6.200,00);
- la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi.

L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente.

Quanto al merito della proposta - così come da ultimo modificata a seguito dei provvedimenti interlocutori emessi dalla scrivente intera - a fronte di un indebitamento complessivo di euro 150.007,50, essa prevede:

- il pagamento integrale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con utilizzo di finanza esterna, delle spese della presente procedura di sovraindebitamento, nelle quali sono ricomprese quelle dell'OCC in prededuzione (Classe 1) e i compensi dell'advisor legale assistiti da privilegio ex art. 2751-bis n. 2 (Classe 2);



- il pagamento parziale, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con utilizzo di finanza interna pari ad euro 1.800,00 dei creditori privilegiati grado 1 (ex art. 2753 e 2749 c.c. n. 1 e art. 2778 c.c.) e grado 8 (ex art. 2754 c.c.) (Classe 3), nei limiti della capienza; ai creditori della classe 3 verrà destinato altresì l'intero ricavato della vendita del motociclo BMW (stimato da IVG Rimini SRL in euro 1.000,00); il veicolo verrà messo in vendita immediatamente dopo l'omologa del piano;
- il pagamento a stralcio, entro 60 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa della proposta, con finanza esterna:
nella misura dell'11,37% dei crediti privilegiati incapiienti (Classe 4);
nella misura del 9% dei crediti chirografari assistiti da garanzia pubblica (Classe 5);
nella misura del 9% dei crediti chirografari originari (Classe 6).
- l'appostazione di un fondo rischi dell'importo di euro 1.352,73 per il caso di escussione, durante l'esecuzione del piano, della garanzia di Medio Credito Centrale che assiste il credito di banca malatestiana a titolo di mutuo covid; in caso di mancata escussione della garanzia in costanza di esecuzione del piano concordatario, tali importi verranno destinati al pagamento dei creditori inseriti in Classe 4.

rilevato che non sono state rappresentate cause ostative all'accesso alla procedura;

ritenuto, in conclusione, che la domanda sia ammissibile;

preso atto che non è stata richiesta l'inibitoria di azioni esecutive;

preso altresì atto che non è stata richiesta da parte del debitore la nomina di un Commissario Giudiziale e che, allo stato, non risulta necessaria la sua nomina;

P.Q.M.

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di (C.F.);



DISPONE

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC - unitamente alle integrazioni alla stessa - e dal presente decreto siano comunicati a tutti i creditori;

DISPONE

che il presente decreto sia pubblicato mediante inserimento nell'apposita area del sito web del Tribunale e nel registro delle imprese, ove il debitore svolga attività d'impresa;

ASSEGNA

ai creditori termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per far pervenire all'OCC, a mezzo p.e.c. o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale), la dichiarazione di adesione o mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con avvertimento che, in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79, comma 3, CCII;

DISPONE

che, con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione, i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell'art 78 comma 4 CCI;

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che,



per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata;

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto;

che l'OCC, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e gli importi dei relativi crediti, nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori.

Si comunichi all'OCC e alla ricorrente.

Rimini, 12/01/2026

Il giudice delegato

dott. Maria Carla Corvetta

